

	Numero 119.786 del repertorio	Numero 14.911 della raccolta	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA		
	DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA		
	"ASSOCIAZIONE G.A.U. - GIOVANI AMICI UNITI"		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio in Genova (GE) Piazza Suppini 5 alle ore diciotto e minuti dieci. A richiesta di:		
	- Giancarla Clara CASAGRANDE , nata a Genova (GE) il 10 maggio 1948, domiciliata per la carica in Piazza Suppini 4 presso la sede dell'Associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo , la quale dichiara di agire ed intervenire in questo verbale nella sua qualità di Presidente dell'Associazione - O.N.L.U.S. di diritto in quanto organizzazione di volontariato ex Lege 266/1991, iscritta all'Albo Regionale al n. SN GE ASO 8/94 e nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private al n. 42 - denominata		REGISTRATO
	"ASSOCIAZIONE G.A.U. - GIOVANI AMICI UNITI"		A GENOVA 2
	con sede in Genova (GE) Piazza Suppini 4, Codice Fiscale 95001370105, riconosciuta giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 4297 del 31 agosto 1982 (di seguito anche solo GAU).		il 20/05/2019
	Io Sottoscritto Dottor Michele BIAGINI Notaro residente in Genova iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono qui presente per assistere e redigere il relativo verbale delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria degli associati dell'anzidetta associazione.		N. 5991
	Quivi giunto io Notaro verbalizzo e dò atto di quanto segue:		Serie 1T
	assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio direttivo Giancarla Clara CASAGRANDE , la quale incarica me Notaro di fungere da segretario e di redigere il presente Verbale.		con Euro -----
	Il Presidente		
	DATO ATTO		
	- che la presente assemblea è stata regolarmente e legalmente convocata - su deliberato del Consiglio Direttivo - nel rispetto dell'art. 13 del vigente statuto sociale, per questo giorno, ora e luogo in 2^ convocazione, essendo andata deserta l'assemblea di 1^ convocazione che era stata indetta per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 23,00;		
	- che sono presenti in proprio o per delega numero 75 (settantacinque) soci, su un totale di numero 740 (settecentoquaranta) soci attualmente iscritti;		
	- che per il Consiglio Direttivo sono presenti oltre ad esso Presidente i Consiglieri Paolo CARBONE, Cristina PEDEVILLA, Angela FERRO e Oriana RAFFAELLI		
	DICHIARA		
	la presente assemblea legalmente costituita ed abile a deliberare sul seguente		
	ORDINE DEL GIORNO		

- Variazione degli statuti associativi.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente, ricorda all'Assemblea che con l'entrata in vigore del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (il cd. Codice del Terzo Settore) le Associazioni operanti con la qualifica di ONLUS sono chiamate (entro il termine del 3 agosto 2019) ad apportare ai propri statuti gli adeguamenti richiesti dal predetto Codice al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione; il Presidente espone quindi sinteticamente ai presenti il contenuto del nuovo testo statutario mirato sostanzialmente al suddetto necessario adeguamento.

Terminata l'esposizione il Presidente, invita l'Assemblea a deliberare l'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale composto di ventisei articoli quale sottoposto all'assemblea stessa e dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno; terminata la discussione, il Presidente, mette ai voti la proposta sopra formulata e gli associati, come sopra costituiti in assemblea, con il voto favorevole di numero 75 (settantacinque) Associati su un totale di numero 75 (settantacinque)

Associati presenti, espresso per alzata di mano

DELIBERANO

di approvare articolo per articolo e quindi nel suo complesso, il nuovo Statuto dell'Associazione mediante approvazione del testo aggiornato dello Statuto stesso, quale testé sottoposto all'Assemblea dal Presidente.

Il Presidente mi consegna quindi il suddetto nuovo testo dello Statuto Sociale quale approvato all'unanimità dall'Assemblea ed io notaro lo ritiro per allegarlo, vidimato a tenore di legge, al presente atto sotto la **LETTERA "A" (ALL. "A")**, omesane la lettura per dispensa avutane da tutti presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea per la parte straordinaria alle ore diciotto e minuti trenta dando atto che la stessa prosegue in sede ordinaria con separato verbalizzatore e senza ausilio del notaio.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui alla L. 266/91 e D. Lgs. 460/97.

E Richiesto io notaro ho ricevuto questo verbale e l'ho letto all'Assemblea che unanime l'approva.

Consta il presente verbale di due fogli scritti in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici a norma di Legge ed in parte a mano da me Notaro in cinque facciate circa sottoscritto dal Presidente e da me notaro alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to: Giancarla Clara Casagrande
dr. Michele Biagini notaio

**Allegato "A" al n. 14.911 di raccolta
Statuto**

Associazione Giovani Amici Uniti

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Denominazione

1. L' "Associazione G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI" è Associazione fondata nel gennaio 1965 riconosciuta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4297 del 31 agosto 1982 ed iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private con il n. 42, operante nell'ambito del volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, iscritta all'albo Regionale al n° SN GE ASO 8/94. D'ora in avanti l'Associazione viene indicata con l'acronimo G.A.U.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Principi

1. La G.A.U. è un'Associazione democratica, antifascista, antirazzista. Con la parola Giovane non si fa riferimento all'età anagrafica dei suoi associati, ma allo spirito, agli ideali e alla coscienza politico-sociale dei singoli associati.

Ogni associato, con la domanda di adesione, è tenuto a perseguire principi e finalità per cui è stata costituita l'Associazione.

2. L'amicizia non può essere intesa come termine astratto, ma come costruzione di un sistema di relazioni, di percorsi collettivi solidali, di azione volontaria, di cittadinanza attiva e responsabile, di solidarietà, di partecipazione per affermare la giustizia sociale, la libertà, la pace come diritti universali inalienabili per l'emancipazione delle donne e degli uomini.

3. La democrazia è alla base dell'Associazione e si concretizza attraverso tutte le iniziative non violente, che portino al superamento delle diseguaglianze sociali, culturali, economiche esistenti nella società, nel rispetto e nella libertà delle idee, del credo religioso e delle opinioni di ogni donna e ogni uomo.

4. La soluzione dei problemi, sociali, culturali ed economici si dovrà ottenere attraverso la formulazione di proposte che scaturiscano dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva di ciascuna/o, al fine di rispondere alle aspettative ed interessi della collettività e non ad interessi egoistici individuali.

5. I principi e le finalità su cui si fonda l'Associazione

trovano la loro realizzazione attraverso una politica propria che tende ad attuare tutte le iniziative democratiche e di partecipazione utili per ottenere risultati di modifica e di cambiamento delle strutture sociali che creano e mantengono disuguaglianze, esclusione e povertà, discriminazione sessuale, etnica e religiosa.

Articolo 3 Finalità

1. L'Associazione G.A.U. svolge, promuove attività previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, esauendo le proprie finalità, prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Liguria, fatta salva l'autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile N. AG/19889/C1.5.14 ad interventi di Protezione Civile in ambito Nazionale, nei seguenti settori:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui alla lett. a, art. 5 D.Lgs. 117/2017;

b) Interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett. b del Dlgs.117/17.

c) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui alla lett. y, art. 5 D.Lgs. 117/2017;

d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lett. u, art. 5 D.Lgs. 117/2017;

e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui alla lett. w, art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 la G.A.U. potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgere: trasporto sanitario sociale ed assistenziale, organizzare iniziative culturali per la collettività, promuovere iniziative di sensibilizzazione su tematiche socio sanitarie, sollecitare presso la collettività la difesa dei diritti civili, promuovere azioni umanitarie, sulla base di progetti propri o concor-

dati con altre persone giuridiche pubbliche o private, come definito al successivo articolo 4, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, razza, sesso, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto.

Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, la educazione permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

2. Le diverse attività associative potranno essere organizzate attraverso settori con propria autonomia funzionale e/o con la costituzione di Associazioni Tematiche di enti giuridici separati. La G.A.U. si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali, ed in particolare, la crescita sociale e culturale dei Giovani.

3. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, la G.A.U. si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

4. Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività costituiscono l'obiettivo costante di coloro che sono chiamati a dirigere l'Associazione G.A.U.

Articolo 4

Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi ed in stretta coerenza con essi, la G.A.U. può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre Associazioni ed Enti pubblici o privati, internazionale e nazionali, regionali e territoriali; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, Associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi nazionali.

Articolo 5

Sede

La G.A.U. ha sede legale in GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 6

Compiti

1. La G.A.U. svolge le seguenti funzioni:

- promuove le Associazioni tematiche e ne approva la loro affiliazione alla G.A.U.;
- dirige e gestisce programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione del sistema Associativo G.A.U.;
- programma e coordina le attività in coordinamento con le

Associazioni tematiche affiliate.

Articolo 7

Fonti di disciplina

La G.A.U. è disciplinata dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II - Associati

Articolo 8

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 9

Iscrizione

1. La G.A.U è Associazione di persone non avente scopo di lucro. L'associato è la fonte della sua legittimazione.

2. L'iscrizione alla G.A.U. è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad Associazioni segrete.

3. L'iscrizione alla G.A.U. è altresì aperta alle organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

4. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a

condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

5. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte della G.A.U. devono

presentare domanda scritta, anche per il tramite delle Associazioni tematiche affiliate.

6. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo della G.A.U., la domanda medesima si intende accolta.

7. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del comitato direttivo della G.A.U.

8. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Articolo 10

Diritti ed obblighi degli associati

1. Attraverso la G.A.U. l'iscritto svolge la propria attività associativa politico-istituzionale ed elegge i propri rappresentanti.

2. Gli associati sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Direttivo G.A.U., ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali della G.A.U. e delle Associazioni tematiche affiliate.

3. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

4. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

5. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

☐ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,

purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

☐ godere del pieno elettorato attivo e passivo;

☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

☐ recedere dall'appartenenza all'organizzazione

☐ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

6. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

☐ rispettare le delibere degli organi sociali;

☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle

attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

☐ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 11

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di associato per gravi motivi quali, ma non limitatamente a:

- il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- il rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione;
- in caso di morte
- per espulsione qualora i comportamenti o le attività

dell'associato siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente statuto, fatti salvi i diritti di ricorso previsti dal Codice Civile dell'associato.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al presidente della G.A.U. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo della G.A.U..

4. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12

Regolamento disciplinare

1. Il Comitato direttivo G.A.U. approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento disciplinare a cui devono attenersi gli associati.

2. Il Regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza degli associati entro trenta (30) giorni dalla sua approvazione.

3. Per ogni controversia attinente all'interpretazione del Regolamento, si deve richiedere una pronuncia della Commissione di Garanzia.

4. Il Regolamento disciplinare è uno strumento di regole e norme di comportamento interne e come tale può essere corretto e/o ampliato in funzione delle esigenze associative: ampliamenti e/o correzioni devono essere correttamente approvati e portati a conoscenza degli associati conformemente a quanto previsto ai commi 1. e 2. precedenti, in funzione delle esigenze del Sistema Associativo G.A.U. Il Comitato direttivo è l'organismo deputato a modificare e/o ampliare i contenuti del Regolamento disciplinare.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati

- il Comitato Direttivo

- il Presidente

- L'Organo di Revisione

- l'Organo di Controllo

2. Sono Uffici dell'Associazione:

- l'Ufficio di Presidenza.

3. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 14

L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante della G.A.U..

2. L'Assemblea degli associati, in base al regolamento:

- elegge il Presidente;

- elegge il Comitato Direttivo;

- elegge i componenti del l'organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del dl 117/17;

- elegge i componenti dell'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del dl 117/17;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- delibera sulla trasformazione, fusione e scissione nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 23;

- approva le linee programmatiche generali;

- approva in via definitiva il rendiconto consuntivo e se previsto il bilancio sociale.

- approva in via definitiva il rendiconto consuntivo e se previsto il bilancio sociale.

3. L'Assemblea degli associati viene convocata di norma ogni anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno il dieci per cento (10%) dei componenti aventi diritto.

L'Assemblea è ritenuta valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti, delibera con la maggioranza degli associati presenti. La seconda convocazione non può aver luogo entro 24 ore dalla data della prima convocazione.

4. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il dieci per cento (10%) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6. L'Assemblea degli associati è convocata, di norma:

- o con lettera contenente il giorno, l'ora, il luogo del-

la riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

- o mediante affissione pubblica e nella bacheca della sede di manifesti, con gli stessi contenuti del punto precedente, effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

- O con qualunque mezzo informatico che comprovi la ricezione della convocazione

7. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo, eletto a scrutinio segreto dagli associati:

- realizza i deliberati dell'Assemblea e dirige l'Associazione a tutti gli effetti;

- emana norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto, nonché il regolamento disciplinare del personale e ogni altro regolamento interno;

- su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente, e nomina il Segretario;

- elegge i componenti dell'Ufficio di Presidenza sulla base del regolamento;

- elegge la Commissione di Garanzia e la Commissione economica secondo quanto indicato nel regolamento;

- decide la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;

- decide le aree tematiche;

- propone all'assemblea la costituzione di enti giuridici tematici;

- convoca convegni e conferenze;

- decide la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;

- amministra il patrimonio dell'Associazione;

- delibera sulle iscrizioni alla G.A.U.;

- delibera sul rendiconto consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;

- delibera la convocazione dell'Assemblea;

- delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;

- delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività della G.A.U. che non siano riservati dal presente Statuto alla

competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'ufficio di Presidenza.

- assume, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza.

2. II Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di 15.

3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

5. II Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

6. La convocazione può essere fatta anche per fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. II Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

7. E' fatto divieto ai componenti del Comitato Direttivo avere analoghe responsabilità o di svolgere attività in altre Associazioni che possano dare adito a conflitti d'interessi, secondo quanto previsto dal regolamento.

Articolo 16

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dagli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;

- convoca e presiede il Comitato Direttivo;

- avanza proposte circa l'eleggibilità del Vice-Presidente;

- propone, di concerto con l'ufficio di Presidenza, al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative della G.A.U. e vigila sulla loro realizzazione;

- predispone di concerto con l'ufficio di Presidenza il rendiconto preventivo e consuntivo e lo sottopone al Comitato Direttivo;

- propone il Direttore Generale e ne sottopone l'approvazione al Comitato Direttivo;

- svolge funzioni di coordinamento delle attività del sistema associativo G.A.U.;

- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo.

3. Coordina le attività della Presidenza e dell'Ufficio di

Presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 17

L'Ufficio di Presidenza

1. La Presidenza è composta da:

- Il Presidente G.A.U.
- il Vice-Presidente G.A.U.
- i Presidenti delle Associazioni tematiche, in qualità di invitati permanenti
- il Segretario.

2. La presidenza:

- propone i programmi delle attività e delle altre iniziative del sistema Associativo G.A.U. all'Ufficio di Presidenza ed al Comitato Direttivo e vigila sulla loro realizzazione;
- adotta le decisioni urgenti salvo ratifica del Comitato

Direttivo;

- predispone le linee guida per la preparazione dei rendiconto preventivi e consuntivi da presentare all'Ufficio di Presidenza.

Articolo 18

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

☐ vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

☐ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

TITOLO IV - Risorse Economiche

Articolo 20

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli associati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni; ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle Associazioni affiliate;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 22

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

Devoluzione dei beni

1. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO V - Rendiconto

Articolo 24

Rendiconto preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente predispone per l'anno successivo, un rendiconto preventivo e relazione sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il rendiconto preventivo e la relazione sul programma di attività devono essere approvati dal Comitato Direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Articolo 25

Rendiconto consuntivo

Per ciascun anno solare, il Presidente predispone un rendiconto consuntivo costituito da una relazione sulla gestione ed una relazione sul programma di attività.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività deve essere comunicato all'organo di revisione, qualora nominato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la valutazione finale del rendiconto da parte del Comitato Direttivo.

L'organo di revisione, qualora nominato, predisporrà una relazione di valutazione del rendiconto consuntivo.

L'approvazione del rendiconto consuntivo compete all'Assemblea

degli Associati, che deve essere convocata secondo le modalità previste per l'assemblea.

Il rendiconto consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e, se prevista, alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione, durante i quindici giorni che precedono il Comitato Direttivo, affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 26

Norme finali e rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.

F.to: Giancarla Clara Casagrande
dr. Michele Biagini notaio

Io sottoscritto dottor **Michele Biagini**, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, certifico che la presente copia, composta di n. -15- quindici pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato nella mia raccolta.

Genova, lì diciassette (17) gennaio (01) duemilaventidue (2022), nel mio studio in Salita Santa Caterina 10-10.

File firmato digitalmente dal Notaio Michele Biagini di Genova